

CTU

INGEGNERIA FORENSE |

Giudici, Ingegneri e Governo: ménage à trois?

Le proposte degli ingegneri forensi per la ripresa dell'attività giudiziaria nel post pandemia

DI MASSIMO MONTRUCCHIO E
PAOLO TABACCO*

Al fine di offrire un contributo alla ripresa dell'attività giudiziaria nel post pandemia, il 6 maggio 2020 i delegati delle Commissioni di Ingegneria Forense degli Ordini si sono riuniti in videoconferenza. All'esito delle proposte avanzate dai delegati e discusse nel corso degli incontri, esaminate e sintetizzate dal Gruppo di Lavoro Giurisdizionale - coordinato dal Consigliere nazionale ing. Felice Monaco - sono stati formulati i seguenti sette emendamenti da presentare al Governo.

ISCRIZIONE NELL'ALBO

Il primo riguarda l'art. 15 (Iscrizione nell'Albo), comma 1, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: "Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali".

Poiché, come abbiamo posto in evidenza nei nostri precedenti scritti, per accedere negli Albi dei CTU (e dei Periti) non è necessaria una certificazione che attesti la "speciale competenza tecnica", né un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie all'espletamento del mandato, è stato proposto di aggiungere che: "la speciale competenza tecnica dev'essere fornita nel curriculum vitae allegato alla domanda d'iscrizione attestata da:

- una documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possederla;
- la dichiarazione di aver conseguito "titoli" o "meriti" secondo i criteri oggettivi indicati nel disciplinare d'intesa tra il Tribunale e gli Ordini".

DOMANDE D'ISCRIZIONE

Il secondo riguarda l'art. 16 (Domanda d'iscrizione) delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. È stato proposto di recepire sia le leggi Bassanini (secondo cui certificati anagrafici, fatti e qualità personali possono essere sostituiti da auto-certificazione) che le disposizioni che riguardano il riordino delle professioni in materia di obblighi formativi e di copertura assicurativa, nonché di definire i requisiti per la condotta morale specchiata prevista nell'art. 15 disp. att. c.p.c.

NOMINA DEI CONSULENTI

In seguito all'emanazione della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli



— "L'uso delle videoconferenze con i programmi disponibili consente agli ingegneri forensi di superare gli ostacoli che la pandemia frappone alla loro attività sia in tribunale che in studio e nei sopralluoghi" —

Bianco) che riguarda il riordino delle professioni sanitarie e che, all'articolo 15, tratta della "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli Albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie professionali: i chimici, i fisici, gli psicologi etc. Seguendo il percorso tracciato nell'ambito delle professioni sanitarie si potrebbero ottenere risultati soddisfacenti anche nel campo delle professioni tecniche, con l'introduzione di un articolo omologo all'art. 15 della Legge Gelli Bianco, come previsto nel terzo emendamento formulato dal GdL Giurisdizionale del CNI, che in buona sostanza prevede:

- che l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un professionista conoscitore degli aspetti procedurali e che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento;
- che negli Albi dei consulenti siano indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in discipline tecniche;
- che gli Albi siano aggiornati con

cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un'ideonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni tecniche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

EQUO COMPENSO, LIQUIDAZIONE, GARANZIA DEL PAGAMENTO

Il quarto riguarda un argomento da anni dibattuto, non solo al CNI, ovvero la tariffa oraria dei CTU (c.d. "a vacazioni") che è assolutamente inadeguata (inferiore a 5 €/ora), ed era già sottostimata nel 2002 al momento del suo aggiornamento al costo della vita. Pertanto, in attesa di una più organica definizione dell'equo compenso, è stato proposto un adeguamento che può considerarsi un'azione ormai necessaria e indispensabile, seppur transitoria, per riconoscere una remunerazione più adeguata allo svolgimento di talune prestazioni professionali richieste dall'autorità giudiziaria (quelle per le quali per il calcolo dell'onorario non è previsto il criterio a percentuale). L'emendamento prevede di triplicare gli onorari di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 30 maggio 2002 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e

penale"), che erano stati rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive, nel numero massimo complessivo di quattro giornaliere (com'è noto una vacanza corrisponde a due ore di lavoro).

Ma i consulenti che operano in ambito giudiziario hanno anche lamentato il problema del ritardo col quale vengono liquidati gli onorari e, di più, il mancato pagamento degli stessi da parte degli obbligati. Per questo motivo un altro emendamento, il quinto, riguarda l'art. 71, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte"): "Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168". Questo è stato integrato in modo tale che le competenze degli ausiliari del magistrato debbano essere liquidate entro 30 giorni dalla domanda degli interessati, e che il magistrato pronunci la sentenza solo dopo l'attesta-

zione dell'avvenuta corrispondenza delle stesse.

COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI

Facendo riferimento al procedimento penale, gli onorari e le spese sostenute dal professionista vengono liquidate dal magistrato e pagate dalla Ragioneria dello Stato analogamente a quelle degli avvocati che prestano servizio per i soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Sovente il tempo di attesa per il pagamento è superiore a un anno, perciò con il sesto emendamento è stata proposta una modifica all'art. 1 del D.M. 15 luglio 2016 - G.U. 27 luglio 2016, n. 174 ("Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato"), affinché sia data al Perito la possibilità di compensazione dei debiti fiscali in analogia a quanto già previsto per gli avvocati.

CONSULENZE IN VIDEOCONFERENZA

Infine, il settimo, riguarda l'art. 194 del Codice di procedura civile (Attività del consulente). A causa dell'attuale emergenza è emersa la necessità di operare in via informatica, per consentire l'operatività - laddove possibile - delle consulenze tecniche d'ufficio. È stato allora proposto che le riunioni peritali possano essere svolte anche in videoconferenza con firma elettronica dei verbali, così da limitare il danno temporale alle parti in attesa di giudizio e consentire ai consulenti tecnici di continuare a operare. Naturalmente dovrà essere garantita la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni col rispetto dei criteri di tracciabilità già fissati. Con buona pace dei CTU cultori del tentativo di bonaria conciliazione, che spesso si impegnano per raggiungere il cuore e l'anima delle parti in lite, almeno fin quando la scienza non porrà rimedio anche a questo o l'attuale pandemia sarà solo un brutto ricordo.

GLI ESITI

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha solo parzialmente accettato le proposte del CNI e ha presentato alla Commissione Finanze e Attività produttive della Camera solo tre degli emendamenti formulati, precisamente il 4°, 5° e 6° che è auspicabile che vengano accolti e posti in essere rapidamente.

*COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI